

# Comune di FORDONGIANUS

Provincia di ORISTANO



## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

### INDICE

Art.	RUBRICA	Art.	RUBRICA
1	Oggetto del regolamento.	8	Versamento e riscossione coattiva.
2	Istituzione dell'imposta comunale di soggiorno.	9	Pubblicità del regolamento e degli atti.
3	Determinazione della misura dell'imposta.	10	Rinvio dinamico.
4	Destinazione del gettito.	11	Tutela dei dati personali.
5	Esenzione e riduzione d'imposta.	12	Rinvio ad altre disposizioni.
6	Disposizioni in materia di accertamento.	13	Entrata in vigore.
7	Sanzioni.		

## Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione dell'art. 4, del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23, recante: "Disposizioni in materia di Federalismo Municipale", istituisce e disciplina l'imposta comunale di soggiorno.

## Art. 2 Istituzione e presupposto dell'imposta comunale di soggiorno

1. Con decorrenza dal **01.04.2012** è istituita in questo comune l'imposta comunale di soggiorno in quanto compreso nell'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte;
2. L'imposta comunale di soggiorno è dovuta da coloro che alloggiano nelle strutture turistiche ricettive di **qualsunque tipo** situate sul proprio territorio.
3. **L'imposta è dovuta anche per le locazioni brevi di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 e smi nonché per le locazioni occasionali a fini ricettivi di cui all'art. 21 bis della L.R. 28/07/2017 n. 16.**
4. **I soggetti di cui al comma 2 sono tenuti a versare l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati, il quale assume il ruolo responsabile degli obblighi tributari.**
5. **Per le locazioni brevi di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 e s.m.i., il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno e degli altri adempimenti di cui al successivo art. 9.**

## Art. 3 Determinazione della misura dell'imposta

1. Con il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, il comune di Fordongianus determina la misura dell'imposta come dai prospetti che seguono: Per ogni notte di soggiorno nelle seguenti strutture ricettive l'imposta di soggiorno è determinata, per il primo anno, nella corrispondente misura:  
dal 1° gennaio al 31 dicembre

Hotel 1 stella ☆	Hotel 2 stelle ☆☆	Hotel 3 stelle ☆☆☆	Hotel 4 stelle ☆☆☆☆	Hotel 5 stelle ☆☆☆☆☆
€ 0,50	€ 1,00	€ 1,50	€ 2,00	€ 3,00

2. I Bed and Breakfast e tutte le altre strutture ricettive non classificate come Hotel sono assimilati agli Hotel ad una stella;
3. **Gli immobili oggetto di locazioni brevi e le strutture ricettive a fini occasionali sono assimilati agli Hotel ad una stella;**
4. Nelle strutture di cui ai commi precedenti del presente articolo, l'imposta è applicata fino ad un massimo di sette pernottamenti consecutivi;
5. Per gli anni successivi l'imposta di soggiorno è determinata con la deliberazione di cui al 2 comma dell'art. 4 del presente regolamento e vige fino alla emanazione della nuova deliberazione;
6. La decorrenza della nuova misura non può in nessun caso avere effetto retroattivo;

## Art. 4 Destinazione del gettito

1. Il gettito della detta imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. Annualmente la Giunta Comunale, quale atto propedeutico del bilancio, approva la deliberazione con la quale fissa le misure di imposta e la programmazione di utilizzo delle somme iscritte in bilancio aventi le seguenti destinazioni:

- Progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli art. 24 e seguenti del codice del turismo approvato con decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
- Ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;
- Interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, ai fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
- Sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli di conciliazione per i turisti;
- Finanziamento e/o cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con la Regione e/o gli enti locali e/o con associazioni e/o con privati;
- Incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie ed anziani presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, durante i periodi di bassa stagione;
- Incentivazione all'adeguamento delle strutture ricettive e dei servizi pubblici e privati all'accesso degli animali domestici e ristrutturazione con adeguamento delle stesse strutture ai fini dell'accesso di animali domestici di supporto ai disabili e ai non vedenti;
- Progetti ed interventi destinati alla formazione ed all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
- Finanziamenti delle maggiori spese connesse ai flussi turistici;

#### **Art. 5**

#### **Esenzione e riduzione d'imposta**

1. Sono esentati dal pagamento:

- a) minori entro il dodicesimo anno di età;
- b) persone con gravi disabilità, certificata dalle apposite commissioni mediche, con invalidità permanenti superiori all'ottanta per cento, da documentare al gestore della struttura con specifica documentazione.
- c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti.
- d) coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva di cui all'art.3;
- e) coloro che prestano attività lavorativa presso una qualsiasi azienda produttiva locale.
- f) coloro che intervengono come volontari della protezione civile e della croce rossa oppure trovano ospitalità in occasione di eventi calamitosi;

#### **Art. 6**

#### **Disposizioni in materia di accertamento**

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:

- a) invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

#### **Art. 7**

#### **Sanzioni**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al

procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

## **Art. 8**

### **Versamento e riscossione coattiva**

1. I soggetti di cui all'articolo 2, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione del contributo, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al comune.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro cinque giorni dalla fine di ciascun trimestre solare:

- a) su apposito conto corrente postale intestato a questo comune;
- b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione;
- c) mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro;
- d) mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di contributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con le modalità previste dalle norme vigenti.

## **Art. 9**

### **Obblighi dei gestori delle strutture ricettive**

1. I gestori delle strutture ricettive di qualunque tipo ubicate nel comune di Fordongianus sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

2. Oltre all'obbligo di effettuare il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al comune con le modalità indicate nel precedente articolo 8, i gestori, in qualità di responsabili degli obblighi tributari di cui al precedente articolo 2 comma 4, hanno l'obbligo di dichiarare, entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero totale dei pernottamenti, distinguendoli tra quelli soggetti ad imposta e quelli esenti. Nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta di soggiorno si rifiuti di versarla, il gestore della struttura ricettiva deve darne comunicazione al comune, indicandone le generalità, anche senza il consenso espresso dell'interessato, come disposto dall'art. 24, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 196/2003 smi.

3. La dichiarazione, redatta sulla base della modulistica predisposta dal comune, può essere trasmessa al medesimo anche tramite PEC.

4. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del comune.

5. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare documenti comprovanti la dichiarazione resa, le modalità d'imposta applicata e i versamenti effettuati al comune.

6. I gestori delle strutture ricettive, relativamente all'imposta di soggiorno, sono qualificabili come agenti contabili e pertanto sono sottoposti al controllo giurisdizionale della Corte dei Conti e sono tenuti a rendere conto della propria gestione trasmettendo al comune, entro il 30 gennaio di ogni anno, il conto della gestione nelle forme di legge.

## **Art. 10**

### **Pubblicità del regolamento e degli atti**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, c.1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

## **Art. 11**

### **Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

### **Art. 12**

#### **Tutela dei dati personali**

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

### **Art. 13**

#### **Rinvio ad altre disposizioni**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

### **Art. 14**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01.04.2012 e unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività.

Il presente regolamento:


- è stato approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 2 in data 6.03.2012 ed è stato modificato con deliberazione n. 39 in data 17.12.2012 e deliberazione n. 6 in data 01/04/2019;
- la detta deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*)

per 15 giorni consecutivi dal ..... al .....,

con la contemporanea pubblicazione, anche negli altri luoghi consueti, di apposito avviso annunciante la detta pubblicazione, ed il deposito, nella segreteria comunale, alla libera visione del pubblico, del regolamento approvato;

- è entrato in vigore il giorno .....

Data .....



**Il Responsabile del Servizio**

.....